

**Sentenza:** n. 173 dell'11 giugno 2014

**Materie:** profilassi internazionale; tutela della salute

**Parametri invocati:** artt. 117, secondo comma, lettera q, e terzo comma, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 5 e 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria)

**Esito:**

-illegittimità costituzionale dell'art. 5 della l.r. Valle d'Aosta 13/2013;

-non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della l.r. Valle d'Aosta 13/2013

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 5 e 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13 (Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria).

L'art. 5 abolisce le certificazioni del veterinario dell'Azienda sanitaria locale (ASL), competente in materia di movimentazione del bestiame ed elimina sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali.

Secondo il ricorrente la norma eccede dalle competenze legislative attribuite alla Regione dall'art. 3, primo comma, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in materia di igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, in quanto adotta misure che non sono di mera integrazione o attuazione della normativa statale di riferimento. Secondo l'Avvocatura dello Stato, infatti, la norma censurata interviene in particolare su disposizioni stabilite dal decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) che sono riconducibili alla materia della profilassi internazionale, riservata alla legislazione statale esclusiva dall'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, al fine di assicurare un'indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale.

Quanto poi, all'art. 7, comma 2, della medesima legge regionale, la norma prevede che i vitelli destinati alla macellazione di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 (mediante la detenzione del bovino dalla nascita alla macellazione in un luogo chiuso senza possibilità di godere in nessuna fase della loro vita di spazi di libertà da pascolamento) possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo.

La norma contrasterebbe con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 (Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli), e in particolare con la previsione secondo cui i vitelli

non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e sucedanei del latte.

La disposizione regionale eccederebbe pertanto dalle competenze legislative integrative e attuative di leggi della Repubblica attribuite alla Regione dall'art. 3, comma 1, lettera l), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica violando altresì l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Ad avviso della Corte costituzionale l'impugnato art. 5 è **viziato da illegittimità costituzionale**.

Nel suo argomentare la Corte richiama propria consolidata giurisprudenza (nello specifico le sentenze n. 72 del 2013, n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005) che ha ricondotto la disciplina dei controlli veterinari sul bestiame di allevamento nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., coinvolgente anche i profili riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato.

Tale giurisprudenza evidenzia in particolare come la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito sia destinata ad assicurare una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione.

In definitiva la norma impugnata, nell'abolire le certificazioni veterinarie, e nell'eliminare la relativa vigilanza sanitaria e l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali, ha l'immediato effetto di *limitare i necessari controlli finalizzati a prevenire l'insorgere di sempre possibili epidemie ed epizootie*, mediante la tempestiva individuazione e la relativa denuncia delle malattie infettive e diffuse del bestiame, *così ponendo a rischio la complessiva opera di profilassi anche a livello europeo*.

Viceversa, la questione relativa al comma 2 dell'art. 7, regolante le modalità di stabulazione dei vitelli, **non è fondata**.

La giurisprudenza della Corte (sentenza n. 123 del 1992) ha avuto modo di chiarire che il significato corrente del termine "zootecnia" richiama *l'attività diretta all'allevamento e allo sfruttamento degli animali "produttivi", cioè idonei a fornire all'uomo un'utilità di natura economica*; attività peraltro inscindibilmente connessa alla materia dell'agricoltura.

Nel caso specifico, appare evidente la finalità "produttiva" sottesa alla regolamentazione delle condizioni di stabulazione dei vitelli nelle aziende di allevamento per la macellazione, *che la norma regionale modula, nel dettaglio, in rapporto alla peculiare realtà allevatoria della Valle d'Aosta*.

**La riconducibilità della disciplina in oggetto alla materia zootecnia, appartenente alla competenza legislativa regionale primaria della Regione** -di cui non viene contestato l'esercizio nei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2 dello statuto speciale – comporta dunque il rigetto dell'impugnazione.